

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3466

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NEGRARI, PIERACCINI, TAROZZI, AMENDOLA PIETRO, BENSI, BIAGIONI, CORTESE PASQUALE, FACCHIN, PINTUS, QUINTIERI, ZACCAGNINI, ARMOSINO, AGRIMI, ANFUSO, ANGELINO PAOLO, ANTONIOZZI, BERLOFFA, BIASUTTI, BURATO, CASTELLI EDGARDO, CAVAZZINI, CERVELLATI, CHIARAMELLO, COLOGNATTI, CURCIO, DAZZI, DE CAPUA, DE COCCI, DE MARZI FERNANDO, DIECIDUE, DI LEO, FANELLI, FORESI, GATTO, GRAY, GRAZIOSI, GRIFONE, LONGONI, MACRELLI, MARANGONE VITTORIO, MESSINETTI, MONTELATICI, PICCIOTTO, PITZALIS, PRIORE, RICCIO STEFANO, SAVIO EMANUELA, SCARASCIA, TRUZZI, VILLA, VISCHIA, DI GIACOMO

Annunziata il 28 gennaio 1958

Regolamentazione e disciplina del tiro a segno nazionale e costituzione della Federazione italiana del tiro a segno

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il tiro a segno nazionale è sorto con legge 1882. L'ordinamento conferitogli con tale legge, malgrado ogni modificazione e variante susseguitesesi nel frattempo, permane tuttora sia nei lineamenti fondamentali che nella finalità della istituzione.

Con legge 4 giugno 1936, n. 1143, il tiro a segno nazionale ebbe un nuovo assetto in relazione all'indirizzo politico del tempo. Sciolta la milizia che forniva le cariche direttive, abolita l'istruzione pre e post-militare, tale legge oggi rimane praticamente in vigore solo per alcune attività accessorie: rilascio dei certificati per il porto d'armi, servizio di cassa che è affidato al tesoriere comunale, contributo facoltativo delle provincie e dei comuni ed altre disposizioni di minor conto.

Con decreto-legge luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286, fu disposto il passaggio del tiro a segno nazionale alla dipendenza dell'allora Ministero della guerra; furono sciolti gli organi di amministrazione dell'Unione

italiana di tiro a segno e delle Sezioni di tiro a segno nazionale, e le attribuzioni e i poteri prima esercitati da questi organi furono devoluti ad un commissario straordinario dipendente dal Ministero della guerra stesso.

Successivamente, dovendosi per disposizione generale porre termine a tutte le gestioni commissariali, il Ministro per la difesa, con suo decreto in data 30 marzo 1947, considerato che, fino a quando non sarà emanata la nuova legge sul tiro a segno nazionale, non potrà provvedersi al riassetto degli organi centrali (Unione) e periferici (Sezioni) che lo amministrano, disponeva che cessasse la gestione commissariale e, al suo posto, subentrasse un Consiglio provvisorio di amministrazione così composto:

un rappresentante del Ministero della difesa, con funzioni di presidente;

due rappresentanti, rispettivamente del Ministero dell'interno e del Comitato olimpico nazionale italiano (C. O. N. I.);

due rappresentanti, rispettivamente, dell'Unione e delle Sezioni.

* * *

Un primo disegno di legge per il riordinamento del tiro a segno nazionale fu presentato nel 1950.

Caratteristiche peculiari di tale disegno di legge furono le seguenti:

a) una organizzazione di carattere sportivo che aveva riflessi interessi militari conseguenti al fatto che l'istituzione ha lo scopo di diffondere la conoscenza e la pratica di tiro con armi lunghe da spalla (fucile) e corte da braccio (pistola);

b) un organo unico che sovrintendeva ad ogni questione e ad ogni attività del tiro a segno nazionale: l'Unione italiana di tiro a segno, mentre le Sezioni di tiro a segno nazionale erano poste alla sua dipendenza;

c) l'Unione era sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa, mentre per l'attività sportiva essa seguiva anche le direttive del C. O. N. I.;

d) il consiglio direttivo dell'Unione era composto di sette membri, di cui: tre rappresentanti dei Ministeri della difesa, dell'interno e del tesoro, un rappresentante del C. O. N. I., tre eletti dalle Società; con il presidente eletto fra i sette membri;

e) i campi di tiro rimanevano al Demanio mentre alla custodia, ammodernamento e mantenimento provvedeva il Ministero della difesa nei limiti delle sue disponibilità;

f) l'obbligatorietà di iscrizione al tiro a segno nazionale di alcune categorie di cittadini.

Questo disegno di legge fu esaminato, in sede deliberante, dalla IV Commissione permanente del Senato in una serie di riunioni, nell'ultima delle quali, tenuta il 31 gennaio 1951, fu deciso il rinvio del disegno stesso al Governo per una ulteriore più approfondita ed accurata elaborazione.

Motivi principali del provvedimento di rinvio furono: l'indirizzo generale dato all'istituzione che veniva posta sotto la stretta vigilanza del Ministero della difesa senza che fossero chiaramente precisati i fini di interesse militare; il sistema di finanziamento tendente a gravare tutti i cacciatori e non i soli detentori di armi da fuoco per difesa.

Ritirato il disegno di legge che il Senato aveva respinto, il Ministero della difesa provvide a rielaborarne un altro che, il 7 gennaio 1953, fu rimesso in copia agli altri Ministeri interessati per la preventiva adesione.

Le caratteristiche principali di questo secondo disegno di legge possono, così, enuclearsi.

a) organizzazione a carattere sportivo inquadrata fra quelle soggette alla sorveglianza del C. O. N. I.;

b) nessuna indicazione di interesse militare diretto o riflesso; nessuna dipendenza dal Ministero della difesa che, peraltro, non ha più obblighi verso il tiro a segno nazionale;

c) organo centrale unico del tiro a segno nazionale, l'Unione; le Sezioni dipendono da essa;

d) Consiglio direttivo dell'Unione composto di sette membri di cui: due rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'interno, un rappresentante del C. O. N. I., quattro consiglieri eletti, con il presidente eletto fra i consiglieri;

e) i campi di tiro — già in proprietà delle Sezioni ma, con legge 1934, passati al Demanio — sono restituiti alle Sezioni; queste provvedono alle spese di custodia, ammodernamento e manutenzione;

f) obbligatorietà di iscrizione al tiro a segno nazionale di alcune categorie di cittadini: guardie, civili detentori di porto d'arma corta da fuoco, ecc.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, esaminato il disegno di legge, mossero queste due principali obiezioni: prima, non è precisato se il tiro a segno nazionale conservi tuttora finalità di interesse militare od abbia soltanto finalità sportive (la precisazione è di importanza fondamentale perché da essa conseguono l'indirizzo e il diverso ordinamento della istituzione); seconda, la restituzione in proprietà dei campi di tiro alle Sezioni non sembra opportuna, dato il loro nuovo carattere di organismi privati che perseguono solo finalità sportive.

* * *

In conseguenza di queste obiezioni il disegno di legge veniva abbandonato e gli uffici legali, in relazione alla prima obiezione, si rivolgevano agli Stati maggiori perché dessero il loro parere sulle finalità odierne del tiro a segno nazionale in relazione al nuovo volto della guerra e della difesa interna ed alla conseguente preparazione delle Forze armate e di polizia.

Per quanto risulta, gli Stati maggiori, ed in particolare quelli dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo guardie di pubblica sicurezza, maggiormente interessati alla questione, sono favorevoli al mantenimento dell'istituzione. Essi riconoscono che il tiro a segno nazionale oltre alle finalità più propriamente sportive, conserva nella loro interezza gli scopi per i quali nel nostro glorioso Risorgimento fu istituito.

Il ritardo finora frapposto si spiega anche col fatto che solo oggi gli ordinamenti delle Forze armate si avviano a soluzioni conformi ai nuovi caratteri della difesa e alle esigenze e possibilità del Paese. La determinazione di ogni finalità di interesse militare del tiro a segno nazionale poteva maturare solo in conseguenza di tali ordinamenti.

E che l'interesse militare sussista lo prova il fatto che il tiro a segno sta rifiorendo in tutti i paesi e specialmente in quelli che tengono in maggior conto le Forze armate e di polizia. Tale interesse è poi più accentuato per i paesi che, come il nostro, per la particolare situazione politico-strategica, sono necessariamente portati a dare maggiore sviluppo agli armamenti convenzionali difensivi; e, cioè, allo scudo oltre che alla lancia.

Il tiro a segno viene oggi esercitato principalmente con armi ridotte calibro 5,6 (22 centesimi di pollice) alle distanze fino a 50 metri. Questo armamento ridotto, che adopera cartucce di poco costo, di limitata portata e potenza, è ormai di uso internazionale ed è da tutti riconosciuto come il più idoneo per formare ed affinare il tiratore sia sportivo che militare. Chi è buon tiratore con queste armi lo è con tutte.

I campi di tiro, oggi estesi su profondità fino a 300 metri, possono ridurre tale profondità a 50 metri, di guisa che le opere di sicurezza risultino ravvicinate rispetto all'origine ed al termine del tiro e possano quindi meglio contenerlo, offrendo garanzie assolute di sicurezza.

In questi campi di tiro chiusi si forma il tiratore militare come lo sportivo. L'addestramento specifico del militare all'uso ed all'impiego tattico delle armi che ha in distribuzione nel corpo e reparto in cui presta servizio può essere, invece, compiuto solo in campi di tiro aperti che offrano condizioni di sicurezza naturali.

* * *

Si è già posto in rilievo che nelle principali Nazioni viene riconosciuto al tiro a segno notevole interesse militare, quanto meno indiretto o riflesso.

Ma questo pubblico interesse diviene diretto, quando, come già si verifica, alle Sezioni di tiro a segno nazionale fanno capo alcune categorie di personale obbligato e nella maggior parte dei poligoni di tiro compiono il normale addestramento unità dell'Esercito e delle Forze di polizia (80.000 carabinieri, 75.000 guardie di pubblica sicurezza, 40.000 guardie di finanza e molte decine di migliaia

di guardie comunali) articolate in frazioni anche esigue, spaziate su tutto il territorio nazionale.

La proposta di legge, perciò, indica l'esistenza di questo pubblico interesse, ne precisa la consistenza e ne valuta l'importanza, in modo che scaturiscono conseguenziali ad esso indirizzo ed ordinamento della istituzione, nonché gli impegni dello Stato.

È peraltro da osservare che questi pubblici interessi di natura militare possono essere curati anche senza fare della istituzione un ente soggetto per ogni sua attività all'Amministrazione militare. L'essenziale è che i campi di tiro siano mantenuti efficienti e che sia potenziata l'attività di tiro fra l'elemento giovane soggetto ad obblighi militari o che può essere chiamato a far parte delle Forze armate in caso di emergenza, e ciò può essere ottenuto dallo Stato indirizzando, favorendo e, per quanto possibile, sovvenzionando, gli organi che a tale attività presiedono.

Il controllo dello Stato (Ministeri della difesa e dell'interno) può essere limitato a quanto attiene all'indirizzo generale dell'istituzione per il conseguimento dei fini militari che ad essa indirettamente sono posti, alla sicurezza dei campi di tiro e delle armi, all'attività del personale obbligato, al rilascio dei certificati, ecc.. L'esercizio di tale controllo può essere ampiamente assicurato dai rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'interno, inclusi per legge a far parte del Consiglio direttivo della Unione.

Negli Stati Uniti d'America, nei paesi del Nord Europa ed in molti altri, il tiro a segno è coltivato in libere associazioni le quali tendono a conseguire, in pari tempo, fini sportivi e militari. In tali paesi l'amministrazione statale, più che a controllare, provvede a sostenere e sovvenzionare l'istituzione.

D'altro canto è manifesto che ogni diretta ingerenza dello Stato (sull'esempio di quanto si fa in Svizzera) che non fosse accompagnata anche da concreti ed adeguati interventi di ordine economico, servirebbe solo ad appesantire e porre in difficoltà l'istituzione. Trattasi, quindi, di istituzione di interesse nazionale, i cui organi — Unione e Sezioni — possono conservare personalità giuridica di diritto pubblico.

Cade in tal modo anche l'obiezione relativa alla restituzione dei campi di tiro, che possono e debbono di pieno diritto essere restituiti alle Sezioni, ripristinando la situazione esistente anteriormente alla legge 1934.

Lo sport è oggi regolato in Italia dalla legge 16 febbraio 1942, n. 426; aggiornata con

decreto-legge 11 maggio 1947, n. 362, che stabilisce i compiti del C. O. N. I. ed indica le Federazioni sportive nazionali che lo compongono. Fra queste vi è la « Federazione italiana di tiro a segno » che può assumere tutti i compiti già devoluti alla milizia ed assorbire l'Unione, divenendo così l'unico organo direttore e amministratore del tiro assegno nazionale.

Ciò premesso, i capisaldi sui quali è basata la presente proposta di legge sono i seguenti:

a) confermare che il tiro a segno nazionale persegue scopi istituzionali di pubblico interesse ai fini sportivi e di preparazione militare,

b) in armonia all'indirizzo democratico dello Stato, alla situazione in atto della istituzione ed all'organizzazione generale dello sport italiano, conferire al tiro a segno nazionale carattere di Federazione sportiva, pur mantenendo al suo organo centrale ed a quelli periferici personalità giuridica di diritto pubblico;

c) l'organo centrale — « Federazione italiana di tiro a segno » — assume in sé ogni attribuzione organizzativa, addestrativa, sportiva e amministrativa attinente al tiro a segno nazionale; è inquadrato nel C. O. N. I. dal quale direttamente dipende; è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa;

d) gli organi periferici « Società di tiro a segno nazionale », sono alle dirette dipendenze della Federazione;

e) il Consiglio direttivo della Federazione è identico a quello previsto dal disegno di legge del 1953, i Consigli direttivi delle Società rimangono all'incirca identici a quelli attuali provvisori; i Ministeri della difesa e dell'interno sono rappresentati in seno al Consiglio direttivo della Federazione, per l'esercizio del controllo su tutto ciò che è di pubblico interesse;

f) i campi di tiro sono restituiti alle Società, ristabilendo così la situazione esistente anteriormente al 1934; questa disposizione è di importanza fondamentale, perché solo di iniziativa delle Società e col concorso dello Stato, del C. O. N. I. e di Enti locali è verosimile che i campi di tiro potranno essere presto ripristinati e ammodernati;

g) il Ministero della difesa — in relazione al sostegno che intende dare allo sport del tiro a segno per i suoi riflessi interessi militari, al numero degli obbligati verso i quali le Società disimpegnano compiti addestrativi, all'uso che verrà fatto dei campi di tiro dalle unità delle Forze armate e di polizia — contribuirà

alle spese di impianto, ammodernamento, manutenzione e custodia dei campi di tiro e corrisponderà alla Federazione una adeguata sovvenzione annua, ecc.

In sintesi, quindi, la Federazione sportiva, che agli scopi sportivi affianca finalità di pubblico interesse, appunto per tali finalità, viene così ad essere controllata e sorretta dallo Stato.

* * *

Onorevoli Colleghi, la presente proposta di legge rappresenta un risultato concreto della attività del *Centro parlamentare dello sport* e viene presentata alla Camera dei deputati corredata da firme di Colleghi componenti il Centro stesso, appartenenti a tutti i partiti politici.

Essa rappresenta, ancora una volta, la dimostrazione pratica del contributo notevolissimo che i Centri parlamentari tecnici possono offrire ad un più rapido svolgimento dell'*iter* parlamentare di qualsiasi progetto legislativo, con la possibilità di discutere preventivamente — in sede unicamente tecnica e con l'ausilio degli esperti e delle categorie — determinate situazioni che giustifichino e richiedano l'intervento legislativo.

La proposta di legge stessa è intesa a risolvere una volta per tutte l'annoso problema del *tiro a segno nazionale*, conciliando le diverse esigenze di ordine sportivo e di ordine militare che la questione comporta. La costituzione delle società del tiro a segno in Federazione sportiva aderente al C.O.N.I., pur sotto la vigilanza del Ministero della difesa, è sembrata, infatti, la migliore soluzione possibile del problema, in quanto in questo modo, possono essere soddisfatte le diverse, e spesso contrastanti, esigenze che hanno finora impedito una organica regolamentazione. Trattandosi, in effetti, di materia così complessa, evidentemente, in sede di discussione di Commissione e di Assemblea potranno essere apportate alla proposta di legge stessa tutte quelle modificazioni che contribuiscano a rendere più adeguata la regolamentazione medesima.

In tale finalità, quindi, il riordinamento del tiro a segno nazionale, mediante la costituzione della Federazione italiana del tiro a segno, persegue scopi sia sportivi che di pubblico interesse e carattere militare. Si confida, pertanto, che la proposta di legge stessa possa essere accolta e approvata dagli onorevoli Colleghi con la più sollecita urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

SCOPI

ART. 1.

Il tiro a segno nazionale ha lo scopo fondamentale di promuovere e mantenere nei cittadini la conoscenza e la pratica delle armi e del tiro.

Tale scopo esso consegue mediante attività sportiva del tiro col fucile e con la pistola.

ART. 2.

Il tiro a segno nazionale comprende la Federazione italiana di tiro a segno e le società di tiro a segno.

FEDERAZIONE ITALIANA
DI TIRO A SEGNO (F. I. T. S.)

ART. 3

La Federazione italiana di tiro a segno ha personalità giuridica di diritto pubblico. Al pari delle altre Federazioni sportive, è organo del Comitato olimpico nazionale italiano, il quale esercita su di essa poteri di vigilanza e di tutela.

È sottoposta, altresì, al controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, ciascuno per la materia di rispettiva competenza, per quanto attiene all'indirizzo generale da seguire per il conseguimento dei fini istituzionali del tiro a segno nazionale, all'impianto, all'ammodernamento ed alla sicurezza dei campi di tiro, alla sicurezza delle armi, all'attività di tiro del personale obbligato, al rilascio di certificati.

La Federazione italiana di tiro a segno esercita poteri di vigilanza e di tutela sulle Società di tiro a segno. È diretta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto di sette membri di cui, uno nominato dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano e quattro eletti secondo le norme che saranno stabilite nello statuto della Federazione.

La Federazione italiana di tiro a segno è rappresentata dal Presidente eletto in seno al Consiglio direttivo. Per il perfezionamento di detta nomina occorre il successivo gradimento del Ministro della difesa.

Lo statuto ed il regolamento della Federazione italiana di tiro a segno saranno deliberati dal Consiglio direttivo e ratificati dal Comitato olimpico nazionale italiano.

ART. 4.

La Federazione italiana di tiro a segno provvede:

a) ad assicurare che l'attività propria delle Società sia indirizzata al conseguimento dei fini istituzionali ed a coordinare e disciplinare lo sport del tiro a segno e ad incrementarne la diffusione;

b) all'allenamento e perfezionamento dei tiratori aventi speciali attitudini al tiro, all'organizzazione e disciplina delle gare, alla preparazione ed all'intervento di rappresentanze italiane nelle competizioni internazionali;

c) a vigilare sull'attività organizzativa, sportiva ed amministrativa delle Società; a provvedere alla conservazione, controllo ed incremento dei campi di tiro; a tutelare le Società ed a rappresentarle nelle relazioni con le più alte Autorità militari e civili.

ART. 5.

Alle spese di esercizio la Federazione italiana di tiro a segno provvede:

a) con il quarto delle tasse annuali che le Società riscuotono dai propri iscritti;

b) con i proventi delle gare di cui all'articolo 4, lettera b);

c) con le offerte volontarie di enti e di cittadini;

d) con un contributo annuo del Comitato olimpico nazionale italiano;

e) con un contributo annuo del Ministero della difesa.

SOCIETÀ DI TIRO A SEGNO NAZIONALE

ART. 6.

Le Società di tiro a segno nazionale hanno personalità giuridica di diritto pubblico. Sono rette ed amministrare da un Consiglio direttivo composto di un rappresentante dell'Autorità militare territoriale locale, di un rappresentante della Federazione italiana di tiro a segno, tre oppure cinque consiglieri, a seconda che la Società conti meno o più di 500 iscritti, eletti secondo le norme che saranno stabilite dallo statuto.

La Società è rappresentata dal Presidente eletto in seno al Consiglio direttivo.

Nuove Società di tiro a segno nazionale possono costituirsi, una in ogni Comune, con determinazione della Federazione italiana di tiro a segno, e previo assenso dell'Autorità militare territoriale locale e del prefetto, quando vi si raccolgano almeno 50 domande di iscrizione.

ART. 7.

Le Società di tiro a segno provvedono:

- a) a potenziare nel Comune lo sport del tiro a segno;
- b) alla manutenzione ed ammodernamento dei campi di tiro;
- c) a far compiere al personale obbligato le lezioni regolamentari di tiro di cui al successivo articolo 12.

Le Società di nuova costituzione, in Comune che ne è sprovvisto, provvedono anche all'impianto del campo di tiro.

ART. 8.

L'attività delle Società di tiro a segno nazionale è disciplinata da un regolamento tipo predisposto dal Consiglio direttivo della Federazione italiana di tiro a segno.

Il Consiglio direttivo di ciascuna Società di tiro a segno nazionale potrà proporre alla Federazione italiana di tiro a segno di apportare al regolamento-tipo le aggiunte e varianti eventualmente necessarie in relazione alle particolari condizioni ambientali ed alle speciali esigenze della Società.

ART. 9.

Alle spese di esercizio le Società provvedono:

- a) con le tasse annuali corrisposte dagli iscritti dedotte le quote dovute alla Federazione italiana di tiro a segno a norma dell'articolo 5, lettera a);
- b) con ogni eventuale introito derivante dal funzionamento delle Società;
- c) con le offerte volontarie di enti e di cittadini;
- d) con l'eventuale contributo della Federazione italiana di tiro a segno.

Il Ministero della difesa può contribuire alle dotazioni di armamento delle Società e cedere alle medesime gratuitamente ed a prezzo ridotto, armi e munizioni.

Le Province e i Comuni, potranno concedere alle Società sovvenzioni annue per dotazioni di armamento ed attrezzature dei campi di tiro. I Comuni potranno, altresì, dare alle Società in uso gratuito locali ed arredi per uso di ufficio.

ART. 10.

I componenti i Consigli direttivi sia della Federazione che delle Società durano in carica quattro anni e possono essere rieletti e confermati.

Le cariche direttive del tiro a segno nazionale sono gratuite.

ISCRITTI ED OBBLIGATI

ART. 11.

Possono iscriversi alle Società di tiro a segno nazionale i cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età e risultino di buona condotta morale e civile. Per i minorenni occorre l'atto di assenso di chi ne esercita la patria potestà.

L'iscrizione annuale è obbligatoria per:

- a) coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici e privati (guardie di custodia, notturne, campestri, forestali, daziarie, comunali e guardie giurate in genere);
- b) i minorenni emancipati che chiedono il rilascio od il rinnovo del porto d'arma da fuoco;
- c) i civili detentori di porto d'arma corta da fuoco per difesa personale.

ART. 12.

I cittadini che chiedono il porto d'arma da fuoco per la prima volta o dopo dieci anni dalla scadenza dell'ultimo avuto, devono, all'atto della domanda per la concessione della relativa licenza, presentare il certificato di idoneità al maneggio delle armi, certificato che dovrà essere rilasciato dal presidente della Società di tiro a segno nazionale del luogo di residenza o di una Società vicinore, previo esperimento di un esame di tiro.

Sono esentati dalla presentazione del certificato di idoneità coloro che dimostrino di avere prestato servizio effettivo nelle Forze armate negli ultimi dieci anni.

Gli obbligati all'iscrizione annuale di cui al precedente articolo 11 devono eseguire annualmente un corso di lezioni regolamentari di tiro. Ove nel Comune o in altro Comune prossimo agevolmente raggiungibile, non esista una Società di tiro a segno nazionale, le persone di cui ai precedenti comma devono dimostrare di essere esperte al maneggio delle armi da fuoco mediante apposita dichiarazione delle autorità comunali del luogo di residenza.

I certificati di idoneità al maneggio delle armi sono soggetti ad un diritto fisso di lire 300 a favore delle Società o della Autorità che li rilascia.

ART. 13.

Gli iscritti alle Società di tiro a segno nazionale sono tenuti al pagamento di una quota annua di lire 500.

La quota di prima iscrizione sarà versata direttamente alla Società di tiro a segno nazionale; quelle degli anni successivi saranno esatte in base a ruoli predisposti dalle Società e resi esecutivi dall'Intendenza di finanza, a mezzo dell'esattore delle imposte dirette, in corrispondenza alle normali scadenze delle imposte erariali.

L'esattore vi provvederà avvalendosi della procedura privilegiata della legge sulla riscossione delle imposte dirette. Il servizio di cassa delle Società è affidato al tesoriere comunale.

CAMPI DI TIRO.

ART. 14.

I campi di tiro già di proprietà delle Sezioni di tiro a segno, passati al Demanio dello Stato per effetto della legge 4 giugno 1934, n. 950, ritornano di proprietà delle Sezioni stesse, oggi Società di tiro a segno nazionale.

Sono esclusi dalla restituzione i campi di tiro che anteriormente alla emanazione della presente legge siano stati adibiti in modo definitivo ad altri usi.

I campi di tiro di proprietà demaniale anteriormente all'entrata in vigore della legge 4 giugno 1934, n. 950, e quelli impiantati posteriormente a tale legge, potranno essere dati in concessione gratuita alle Società di tiro a segno, su richiesta della Federazione italiana di tiro a segno, previa autorizzazione ed alle condizioni stabilite dal Ministero della difesa.

I campi di tiro sono restituiti o dati in gratuita concessione alle Società di tiro a segno nazionale nelle condizioni in cui si trovano. Il Ministero della difesa potrà concorrere ai lavori di ripristino e di ammodernamento in specie per i campi di tiro ritenuti utili ad esigenze addestrative di unità delle Forze armate.

ART. 15.

L'impianto di nuovi campi di tiro sarà effettuato per conto ed a spese delle singole Società di tiro a segno nazionale.

Il Ministero della difesa, il Comitato olimpico nazionale italiano, la Federazione ita-

liana di tiro a segno, le Province ed i Comuni possono contribuire a tali spese.

I progetti tecnici per l'impianto e l'ammodernamento dei campi di tiro relativamente alla parte balistica, dovranno essere sottoposti alla approvazione degli uffici del Genio militare competenti per territorio, ai quali è demandato anche il collaudo.

ART. 16.

Le unità delle Forze e Corpi armati dello Stato possono usufruire dei campi di tiro, previ accordi con le Società interessate. In tal caso, le unità stesse o le superiori Autorità da cui esse dipendono, concorreranno alle spese di manutenzione dei campi di tiro in relazione all'uso fattone. La misura di tale concorso sarà stabilita in accordo tra i comandi competenti per territorio e le Società interessate. In difetto di accordo, decideranno i Ministeri interessati, sentita la Federazione italiana di tiro a segno.

AMMINISTRAZIONE E DISCIPLINA

ART. 17.

Il riscontro della gestione contabile della Federazione italiana di tiro a segno è esercitato dal Comitato olimpico nazionale italiano. Per i contributi in contanti ed in natura che dovesse ricevere dal Ministero della difesa la Federazione italiana di tiro a segno rende direttamente conto anche al Ministero stesso.

ART. 18.

Le Società di tiro a segno nazionale che incorressero in trasgressioni gravi possono essere sciolte con determinazione della Federazione italiana di tiro a segno, la quale nomina un commissario per l'eventuale gestione temporanea della Società.

ART. 19.

Finché non saranno approvati lo statuto e il regolamento della Federazione italiana di tiro a segno e il regolamento-tipo delle Società di tiro a segno nazionale, la Federazione potrà emettere norme provvisorie sulle materie che dovranno essere disciplinate dai regolamenti predetti.

ART. 20.

Sono abrogate le leggi 17 aprile 1930, n. 479, 4 giugno 1934, n. 950, 4 giugno 1936, n. 1143, ed il decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.